

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI ,14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 16/D

(Decisioni della Commissione Vertenze Economiche)

La Commissione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 19 gennaio 2005, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

Avv. Fabio Di Cagno, Presidente, Avv. Roberto Borgogno, Vice Presidente, Avv. Antonio Piro, Avv. Fabio Sarandrea, Avv. Marina Vajana, Avv. Enrico Vitali, Componenti; Sig. Claudio Cresta, Segretario:

1. RECLAMO N. 1 DELLA U. POL. ISOLOTTO, CONTRO L'A.C. PERUGIA IN ORDINE AL PAGAMENTO DEL PREMIO ALLA CARRIERA RELATIVO AL CALCIATORE BRIENZA FRANCO.

La Commissione Vertenze Economiche in parziale accoglimento del reclamo, dichiara l'A.C. Perugia tenuta a corrispondere alla U. Pol. Isolotto il complessivo importo di € 20.600,00 a titolo di premio alla carriera relativo al calciatore Brienza Franco. Ordina restituirsi la tassa reclamo.

2. APPELLO N. 11 DELLA U.S. MONTEROSSO ALMO CONTRO LA A.C. CENTRO OLIMPIA GIARRATANA, AVVERSO LA DELIBERA DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE RELATIVA AL CALCIATORE STELLA MARIO (C.U. 23/E 2003/2004).

La Commissione Vertenze Economiche in parziale accoglimento dell'appello dichiara l'U.S. Monterosso Almo tenuta a corrispondere alla A.C. Olimpia Giarratana l'importo di €888,00 a titolo di premio di preparazione relativo al calciatore Stella Mario. Dichiara la Società appellante non tenuta a corrispondere la penale così come liquidata dalla Commissione Premi di Preparazione; per le ragioni di cui in motivazione, dispone trasmettersi gli atti all'Ufficio Indagini in sede, per l'eventuale seguito di competenza. Ordina restituirsi la tassa reclamo.

3. APPELLO N. 12 DELLA U.S. MONTEROSSO ALMO CONTRO LA A.C. CENTRO OLIMPIA GIARRATANA, AVVERSO LA DELIBERA DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE RELATIVA AL CALCIATORE SCOLLO SALVATORE (C.U. 23/E 2003/2004).

La Commissione Vertenze Economiche in parziale accoglimento dell'appello dichiara l'U.S. Monterosso Almo tenuta a corrispondere alla A.C. Olimpia Giarratana l'importo di €532,80 a titolo di premio di preparazione relativo al calciatore Scollo Salvatore.

Dichiara la Società appellante non tenuta a corrispondere la penale così come liquidata dalla Commissione Premi di Preparazione; per le ragioni di cui in motivazione, dispone trasmettersi gli atti all'Ufficio Indagini in sede, per l'eventuale seguito di competenza.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

4. APPELLO N. 13 DELLA U.S. MONTEROSSO ALMO CONTRO LA A.C. CENTRO OLIMPIA GIARRATANA, AVVERSO LA DELIBERA DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE RELATIVA AL CALCIATORE CASTELLO GIAMPAOLO (C.U. 23/E 2003/2004).

La Commissione Vertenze Economiche in parziale accoglimento dell'appello dichiara l'U.S. Monterosso Almo tenuta a corrispondere alla A.C. Olimpia Giarratana l'importo di €888,00 a titolo di premio di preparazione relativo al calciatore Castello Giampaolo.

Dichiara la Società appellante non tenuta a corrispondere la penale così come liquidata dalla Commissione Premi di Preparazione; per le ragioni di cui in motivazione, dispone trasmettersi gli atti all'Ufficio Indagini in sede, per l'eventuale seguito di competenza.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

5. APPELLO N. 14 DELLA U.S. MONTEROSSO ALMO CONTRO LA A.C. CENTRO OLIMPIA GIARRATANA, AVVERSO LA DELIBERA DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE RELATIVA AL CALCIATORE CASTELLINO FABIO (C.U. 23/E 2003/2004).

La Commissione Vertenze Economiche in parziale accoglimento dell'appello dichiara l'U.S. Monterosso Almo tenuta a corrispondere alla A.C. Olimpia Giarratana l'importo di €888,00 a titolo di premio di preparazione relativo al calciatore Castellino Fabio.

Dichiara la Società appellante non tenuta a corrispondere la penale così come liquidata dalla Commissione Premi di Preparazione; per le ragioni di cui in motivazione, dispone trasmettersi gli atti all'Ufficio Indagini in sede, per l'eventuale seguito di competenza.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

6. APPELLO N. 22 DELLA A.S. ROMA CALCIO A 5 CONTRO IL CALCIATORE SCANDOLARA CRISTIANO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI N. 15 DEL 13 OTTOBRE 2004.

La Commissione Vertenze Economiche rigetta l'appello dell'A.S. Roma Calcio a 5 e per l'effetto conferma la impugnata decisione della Commissione Accordi Economici della LND.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

7. RECLAMO N. 24 DELLA A.S. FRANCAVILLA CALCIO CONTRO L'U.S. CASARANO PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI AL PULLMAN SUBITI IN OCCASIONE DELLA GARA CASARANO/FRANCAVILLA DEL 28 MARZO 2004.

La Commissione Vertenze Economiche in parziale accoglimento del reclamo dichiara l'U.S. Casarano tenuta a corrispondere all'A.S. Francavilla Calcio il complessivo importo di €2.000,00 oltre Iva se dovuta.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

8. RECLAMO DELLA U.S. MORNICO, CONTRO LA F.C. MODENA IN ORDINE DEL PAGAMENTO DEL PREMIO ALLA CARRIERA RELATIVO AL CALCIATORE FERRARI GIACOMO.

La Commissione Vertenze Economiche in parziale accoglimento del reclamo dichiara la F.C. Modena tenuta a corrispondere alla consorella U.S. Mornico il complessivo importo di €8.000,00 a titolo di premio alla carriera relativo al calciatore Ferrari Giacomo.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Avv. Fabio Di Cagno

Pubblicato in Roma il 19 gennaio 2005

IL SEGRETARIO
FEDERALE
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE
Dott. Franco Carraro